



CITTA' DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

Ai sensi dall' art. 113 ed in applicazione a quanto previsto all'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.

*(In **grassetto** ed in **corsivo** vengono riportate le integrazioni al regolamento vigente)*

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
n. 53 del 15.04.2020 esecutiva dal 24.4.2020

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

INDICE

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Normativa di riferimento	3
Art. 1.2 - Obiettivi e finalità	3
Art. 1.3 - Campo di applicazione	3

CAPO 2 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 2.1 - Costituzione e accantonamento dell'incentivo	4
Art. 2.2 - Conferimento degli incarichi	6
Art. 2.3 - Percentuale per la determinazione dell'ammontare del compenso incentivante	6
Art. 2.4 - Ripartizione del compenso incentivante	7
Art. 2.5 - Attività non soggette ad incentivazione	7
Art. 2.6 - Incarichi parziali	7

CAPO 3 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO

Art. 3.1 - Pagamento dell'incentivo	8
Art. 3.2 - Modalità di pagamento dell'incentivo	8
Art. 3.3 - Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo determinato	9
Art. 3.4 - Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo parziale	9
Art. 3.5 - Rapporti con il personale cessato dal servizio	9

CAPO 4 TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI, PENALITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 4.1 - Termini per le prestazioni	9
Art. 4.2 - Penalità per errori od omissioni progettuali	9
Art. 4.3 – Incompatibilità	10

CAPO 5 GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 5.1 - Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici	10
---	----

CAPO 6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 6.1 - Approvazione del presente regolamento	11
Art. 6.2 - Precedenti disposizioni regolamentari	11
Art. 6.3 - Disposizioni transitorie	11

ALLEGATO 1	12
-------------------	----

TABELLA 1.1	12
--------------------	----

TABELLA 1.2	13
--------------------	----

TABELLA 2	13
------------------	----

TABELLA 2.1	14
--------------------	----

TABELLA 3	14
------------------	----

TABELLA 3.1	14
--------------------	----

ALLEGATO 2	15
-------------------	----

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 *e dell'art. 101 commi 2 e 6bis* del D.Lgs. 50/2016, *come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.ms.ii.*

Art. 1.2 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento si applica nei casi di redazione di progetti di lavori, Servizi e Forniture a cura del personale interno del Comune con esclusione nei lavori delle attività manutentive (si intendono per attività manutentive i lavori affidati o eseguiti senza l'approvazione di una progettazione di cui all'artt. 24, 157 e 113 del codice dei contratti di cui al D.Lgs n. 50/2016 *e ss.mm.ii.*, (già artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs n. 163/2006) (come chiarito in sede consultiva dalla Corte dei Conti (cfr Lombardia deliberazione n. 135 del 26 marzo 2014 e parere 72/2013, Toscana 293/2012), che non richiedono la redazione di elaborati. Il presente regolamento si applica anche per i lavori, servizi e forniture eseguiti mediante procedura negoziata che comportano la redazione di elaborati progettuali quali la relazione Tecnica descrittiva con il Quadro Tecnico Economico, il computo metrico, l'elenco prezzi il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e la direzione dei lavori o la Direzione dell'esecuzione del contratto;
2. L'attività relativa alle funzioni tecniche si espleta, di norma, durante il normale orario di lavoro.
3. L'attribuzione dell'incentivo, così come previsto dalla norma citata, è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 1.3 - Campo di applicazione

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, ai soggetti di cui all'articolo 2.2 del presente regolamento, per le attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori, servizi e forniture.
2. Per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture si intendono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 **del codice dei contratti**:
 - lettere nn), "lavori" ... le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, sostituzione, restauro e manutenzione di opere;
 - lettera pp) "opera": il risultato di un insieme di lavori le cui opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
 - lettera ss) "appalti pubblici di servizi" aventi per oggetto la prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll;
 - lettera tt) "appalti pubblici di forniture" aventi per oggetto l'acquisto di prodotti che possono includere, anche a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione) del D.Lgs. n. 50/2016."
3. Per attività manutentive che richiedono l'approvazione di una progettazione ai sensi degli artt. 24, 157 e 113 del D.Lgs. n. 50/2016 *e ss.mm.ii.*
4. Per i lavori, servizi e forniture eseguiti mediante procedura negoziata che comportano la redazione di elaborati progettuali quali: la relazione tecnica descrittiva e il Quadro Tecnico

Economico, il computo metrico, l'elenco prezzi il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e la direzione dei lavori o la Direzione dell'esecuzione del contratto.

5. Sono inoltre ricomprese le progettazioni di eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ad eccezione del comma 2.

6. In caso di appalti misti, così come definiti all'articolo 28 del D.Lgs. n. 50/2016, l'incentivo è corrisposto per la quota relativa ai lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo.

7. L'incentivo previsto dal presente Regolamento, non viene riconosciuto per la redazione degli atti di pianificazione comunque denominati in quanto l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 **e s.m.i.** non prevede l'incentivo per tale attività.

CAPO 2

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE

Art. 2.1 - Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113, l'amministrazione comunale destina a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulato sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di:

- 1) Programmazione della spesa per investimenti;
- 2) Per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- 3) Responsabile Unico del procedimento;
- 4) Direzione dei lavori;
- 5) Direzione dell'esecuzione del contratto;
- 6) Emissione del collaudo tecnico amministrativo;
- 7) Emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 8) Emissione di certificato di conformità;
- 9) Certificato di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Non viene costituito e quindi accantonato l'incentivo che riguarda lavori in amministrazione diretta, la fornitura di beni di consumo, **dove non è prevista la nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto** nonché per lavori, servizi, e forniture di importo inferiore a 40.000 (quarantamila) euro per i quali non è prevista **la progettazione di cui al comma 4 dell'art. 1.3 e** la redazione di una certificazione di regolare esecuzione del contratto, di regolare esecuzione dei lavori o di verifica di conformità, per le somme urgenze e per le ordinanze a qualsiasi titolo. **Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto se, non in contrasto con quanto previsto al punto 10.2 delle Linee guida N. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.**

10) Per direzione operativa;

11) Per ispezione di cantiere;

12) Per l'assistenza alla direzione per l'esecuzione del contratto;

13) Per la collaborazione del personale designato per la realizzazione dell'opera o del Servizio o della Fornitura.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo *costituito ai sensi del comma 2 e'* ripartito per ciascuna opera o lavoro,

servizio o fornitura con le modalità e i criteri del presente Regolamento tra il responsabile unico del procedimento, e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del citato art. 113 *e s.m.i. tra i loro collaboratori nonché, su proposta del responsabile unico del procedimento ed in relazione alla complessità dell'intervento per la realizzazione dei lavori, dal personale indicato all'art. 101, comma 2 (uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere), e su indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto e per particolare importanza per i servizi e le forniture, dal personale indicato al comma 6 bis dell'art. 101 (un assistente del direttore dell'esecuzione), e in relazione alla complessità dell'appalto per i servizi e le forniture, dal personale individuato dalla stazione appaltante di cui all'art. 111 comma 2 (uno o più direttori operativi), del Codice dei contratti*, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016, *come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.* gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del D.Lgs n. 81/2006 e ss.mm.ii., alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio della stazione appaltante. Tale importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste nel quadro economico dell'opera per imprevisti o per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

2. Ai sensi del comma 4 del citato art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, *come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.*, il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. L'importo dell'incentivo per le funzioni tecniche, determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, *come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.*, è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

4. L'importo dell'incentivo per le funzioni tecniche non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.

5. Ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo delle varianti disposte in corso d'opera dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto e sarà calcolato e ripartito come previsto dai superiori commi 1 e 2 .

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono essere previste alla voce "incentivi per funzioni tecniche" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera.

7. Non si darà luogo alla liquidazione dell'incentivo qualora l'importo da corrispondere al singolo dipendente per l'attività svolta è inferiore a 2 (due) euro. Le quote parti dell'incentivo non erogate ai medesimi dipendenti, andranno ad incrementare la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgv. 50/2016, **come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.**

Art. 2.2 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 23, D.Lgs. n. 50/2016 **e ss.mm.ii.** sono disposti, sentito il Responsabile del Procedimento, con atto formale del Dirigente del Settore che ha in carico la realizzazione dell'opera.

2. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori ovvero del direttore dell'esecuzione del contratto e del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato alla redazione del certificato di regolare esecuzione nonché di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, il personale indicato al Capo 2, comma 1 del presente regolamento che con la firma degli atti, si assumono la responsabilità professionale dei relativi atti nonché, i collaboratori tecnici che, pur non firmando alcun atto, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto posto a base di gara e che, se firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza di rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g). il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando atti, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, **o che coadiuva il Direttore dei Lavori o il Diretto dell'esecuzione del contratto** alla redazione di atti per l'espletamento dell'appalto **e per la realizzazione dell'opera o del servizio o della fornitura**, nonché, il personale amministrativo **dell'Ufficio contratti o** della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) qualora, il predetto personale predisporre, assumendosi la responsabilità della corretta rispondenza alle vigenti norme, l'attività propedeutica per l'espletamento della gara con la redazione di tutti gli atti per la stipula del contratto d'appalto.

Art. 2.3 - Percentuale per la determinazione dell'ammontare del compenso incentivante

1. La percentuale da applicarsi per la determinazione dell'ammontare massimo dell'incentivo è così stabilita:

a). applicando la percentuale prevista dall'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 50/20016, **come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.**, ridotta secondo i parametri di cui alla sottostante tabella, all'importo delle opere determinato ai sensi dell'articolo 2.1 del presente regolamento per progetti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 **e ss.mm.ii.**, riguardanti opere di adeguamento, *attività* manutentive come definite dall'art. 1.3.3, ristrutturazione, restauro, nuova costruzione, per servizi e forniture e per lavori servizi e

forniture eseguiti mediante procedura negoziata di cui al punto 1.3.4 (percentuali di ripartizione di riferimento contenute all'interno dell'allegato 1 del presente regolamento).

Importo dell'Opera	Incentivo		
	Fino ad €. 2.500.000	Oltre €. 2.500.000 Fino ad €. 5.000.000	Oltre €. 5.000.000
€. 2.500.000	100%	-----	-----
€. 5.000,000	100%	95%	-----
Oltre €. 5.000.000	100%	95%	90%

b). applicando l'80% della percentuale massima prevista dall'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 **e ss.mm.ii.**, all'importo delle opere determinato ai sensi dell'articolo 2.1 del presente regolamento per lavori, servizi e forniture affidati mediante procedura negoziata, contratti aperti o che comunque non richiedano la redazione di progettazioni articolate su più livelli (percentuali di ripartizione di riferimento contenute all'interno dell'allegato 1 del presente regolamento);

Art. 2.4 - Ripartizione del compenso incentivante

1. Le quote del compenso da attribuire a ciascun soggetto incaricato sono individuate agli allegati 1, e 2 del presente regolamento.
2. Ciascun incarico, individuato negli allegati di cui al comma precedente, potrà essere assegnato ad uno o più dipendenti in ragione della complessità del lavoro pubblico, del servizio e della fornitura da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto.
3. Qualora ritenuto necessario, potranno essere anche inserite figure professionali specialistiche dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altri uffici, al fine di affrontare problematiche specifiche connesse con la realizzazione del lavoro pubblico, del servizio o della fornitura.
4. Nel caso in cui l'incarico sia affidato a più soggetti, le singole quote derivanti dall'applicazione delle percentuali sopra elencate dovranno essere suddivise, secondo i parametri di cui alla tabella 3.1, tra i soggetti incaricati stessi (es. direttore dei lavori e direttore/i operativo/i).

Art. 2.5 - Attività non soggette ad incentivazione

1. Non sono soggette a incentivazione le spese previste per indagini geologiche, geotecniche e sismiche e per attività manutentive i cui lavori vengono affidati o eseguiti senza l'approvazione di una progettazione ai sensi degli artt. 24, 157 e 113 **e ss.mm.ii.** del codice degli appalti e/o che non richiedono la redazione di specifici elaborati. Danno invece luogo a incentivazione le prestazioni professionali e specialistiche, necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, come prevista dal comma 11 dell' art. 23 del D.Lgv n. 50/2016 **e ss.mm.ii.**, che partendo dai risultati determinati, fanno parte integrante del progetto.

Art. 2.6 - Incarichi parziali

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, **come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.**, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 del citato art. 113.

CAPO 3
MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO

Art. 3.1 - Pagamento dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, **come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.**, la corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, come previsto dal citato comma 3.

Art. 3.2 - Modalità di pagamento dell'incentivo

1. Il pagamento della quota di incentivo relativa ad attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici è disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

Responsabile del Procedimento	- 50% della quota spettante all'approvazione del progetto di lavori, servizi e forniture; - 50% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura ad esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o della regolare esecuzione della prestazione del servizio o della fornitura.
Attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	- 100% della quota spettante all'approvazione del progetto di lavori, servizi o forniture.
Direzione Lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore operativo, Ispettore di cantiere, Assistente alla direzione per l'esecuzione del contratto; Collaboratori designati per la realizzazione dell'opera o del Servizio o della Fornitura	- 100% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura ad esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo, o emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o della prestazione del servizio o della fornitura .
Collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità	- 100% della quota spettante all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori o della regolare esecuzione della prestazione del servizio o della fornitura.
Ufficio Contratti e/o Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)	- 100% della quota a conclusione della gara.
Supporto al Rup e Supporto Amministrativo -Personale nominato e/o incaricato, che collabora attivamente nella fase di esecuzione dell'opera con la Direzione Lavori o con il/i Direttore/i operativo/i e/o con gli Ispettori/e di cantiere	-50% della quota spettante all'approvazione del progetto di lavori, servizi o forniture. -50% della rimanente quota all'emissione di ciascun SAL (in misura ad esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo o di regolare esecuzione dei lavori o della regolare esecuzione della prestazione del servizio o della fornitura.

Art. 3.3 – Divieto di stipula contratti a tempo determinato per attività di progettazione e supporto

1. Ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, **come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.** è vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal codice.

Art. 3.4 - Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo parziale

1. Nel caso in cui l'incentivo debba essere riconosciuto a personale a tempo parziale che svolge l'incarico congiuntamente ad altro personale la quota spettante al singolo dipendente viene ridotta in rapporto alla percentuale della relativa prestazione lavorativa.

Art. 3.5 - Rapporti con il personale cessato dal servizio

1. Il fondo per le funzioni tecniche verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'importo per le funzioni tecniche svolte e quindi spettante, abbia cessato il rapporto di lavoro presso il Comune per le quote di relativa competenza.

CAPO 4

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI, PENALITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 4.1 - Termini per le prestazioni

1. Gli incarichi per l'espletamento dell'iter necessario per l'approvazione di un progetto, e quindi per l'espletamento del relativo bando di gara, dovranno essere svolti entro i termini indicati dal Responsabile del Procedimento all'interno del documento di fattibilità alla progettazione di cui all'art.23, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, **come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.**

2. *I termini relativi all'incarico di direzione dei lavori ovvero del direttore dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.*

3. *I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.* e dalle relative norme regolamentari.

Art. 4.2 - Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 106, commi 2, 4 e 10, del D.Lgs. 50/2016, **come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.,** che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di nuova procedura a norma del codice dei contratti, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia essi nei settori ordinari che speciali; comportino:

- a) un'alterazione considerevole degli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- b) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- c) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- d) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

e) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d);

f) l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento nonché ai firmatari del progetto. Ove l'incentivo sia già stato corrisposto l'amministrazione provvederà al recupero delle somme corrisposte.

2. La disposizione contenuta al comma precedente non si applica nel caso in cui gli errori o le omissioni progettuali siano attribuibili a progetti, o parti di essi, eseguiti da professionisti esterni.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, **come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii.**, la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle normative del D.Lgs 50/2016 e **ss.mm.ii.** e previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, sono così ridotte:

a) per ogni mese di ritardo il fondo è ridotto dello 0,1%;

b) per incrementi sul costo dell'opera fino al 10% il fondo è ridotto dello 0,1%

c) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 10% e fino al 20% il fondo è ridotto dello 0,2%

d) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 20% e fino al 50% il fondo è ridotto dello 0,3%

e) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 50% il fondo è ridotto dello 0,5%.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) d), ed e). del D.Lgs. 50/2016 e **ss.mm.ii.**

4 Limitatamente alla ripartizione della quota relativa al calcolo delle somme spettanti al gruppo di progettazione nella fase di approvazione e finanziamento del progetto, così come riportato nella tabella di cui al precedente art. 3.2 del presente regolamento, per le somme già erogate al personale indicato nella citata tabella, non si applica il comma 3 del presente articolo.

Art. 4.3 - Incompatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e **ss.mm.ii.**, i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'Amministrazione, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2. È fatto divieto ai dipendenti, anche a tempo parziale, titolari di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di avere qualsiasi forma di rapporto, anche di natura occasionale e indiretta, con imprese titolari di appalti, concessioni, subappalti o affidamenti in economia o con professionisti esterni titolari di incarichi professionali affidati dall'Amministrazione.

3. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 382/80 e dalla Delibera dell'Autorità Lavori Pubblici 25 giugno 2002 n. 179, il presente regolamento si applica al personale tecnico amministrativo in servizio presso il Comune.

CAPO 5

GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 5.1 - Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e **ss.mm.ii.**, il Comune provvederà a stipulare, le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Tale copertura assicurativa dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e **ss.mm.ii.** e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte.

2. Il Comune provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento,

Direttore dei Lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici *o del servizio*.

3. E' inoltre a carico del Comune la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, commi 2, 4 e 10, del D.Lgs. 50/2016 **e ss.mm.ii.** resesi necessarie in corso di esecuzione.

4. Qualora il Comune disponga di procedere alla verifica preventiva della progettazione e la validazione del progetto posto a base di gara, di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 **e ss.mm.ii.**, mediante personale interno, la stessa provvederà, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

5. Le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici servizi o forniture dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.

6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 6.1 - Approvazione del presente regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, **e ss.mm.ii.**, il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta del **24 febbraio 2020**, Verbale N.2 a seguito della quale ha acquisito il parere "Favorevole" della delegazione sindacale.

Art. 6.2 -Precedenti disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 194 del 17/11/2003 così come modificato con delibera del Consiglio Comunale N. 87 del 06/10/2004 e come approvato con delibera della Giunta Comunale N. 121 del 30/06/2012 e successiva delibera di Giunta Comunale N. 208 del 15/12/2012 **e come modificato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta N. 59 del 01.03.2017.**

Art. 6.3 -Disposizioni transitorie

1. Si specifica che, in sede di prima applicazione del presente regolamento, il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2.2 del presente regolamento si intende attestato dal Dirigente del Settore ai sensi dell'articolo 3.1 del presente regolamento.

2. Il presente regolamento, si applica per gli incarichi già affidati in data, successiva a quella di entrata in vigore **della legge 14.06.2019, n. 55 di conversione del D.L. 18.04.2019, N. 32 e per i progetti di lavori, servizi e forniture redatti ma ancora non approvati o, redatti e approvati e, per i quali non sia ancora stata indetta la procedura di gara, anche se l'incarico sia stato conferito in data antecedente a quella di approvazione della legge 14.06.2019, n. 55, di conversione del D.L. 18.04.2019, N. 32.**

3. Per gli incarichi già affidati in data antecedente a quella di entrata in vigore **della legge 14.06.2019, n. 55 di conversione del D.L. 18.04.2019, N. 32 i cui progetti di lavori, servizi e forniture sono stati già appaltati, le somme da corrispondere per le funzioni tecniche saranno liquidate in forza del regolamento approvato con la Delibera del Commissario Straordinario coi poteri della Giunta comunale n. 59 del 01/03/2017,.**

4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle somme già corrisposte **o ancora da corrispondere** al personale **incaricato incaricato allo svolgimento delle funzioni tecniche** in forza di precedenti disposizioni regolamentari.

ALLEGATO 1

Oggetto

Percentuali di ripartizione del compenso *per le funzioni tecniche* per progettazioni redatte secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, **e ss.mm.ii.** riguardanti opere di adeguamento, ristrutturazione, restauro, nuova costruzione nonché, per lavori affidati mediante cottimo o procedura negoziata.

Tabella 1.1

Ripartizione del compenso incentivante relativo a contratti di Lavori

1	Responsabile del Procedimento		25,00%
2	Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica		3,00%
3	Verifica preventiva del progetto definitivo		4,00%
4	Verifica del progetto esecutivo		8,00%
5	Attività di programmazione della spesa per investimenti		7,00%
6	Direzione dei Lavori		40,00%
7	Collaudo tecnico amministrativo o emissione del Certificato di regolare esecuzione o certificato di verifica di conformità		5,00%
8	Collaudo statico		1,00%
9	Supporto amministrativo		
9.1	Gestione dei Lavori nella fase di esecuzione e di supporto al RUP		4,00%
9.2	Personale nominato e/o incaricato, che collabora attivamente nella fase di esecuzione dell'opera con la Direzione Lavori o con il/i Direttore/i operativo/i e/o con gli Ispettori/e di cantiere (es. Caposquadra e/o Esecutore tecnico specializzato, Collaboratore amministrativo quest'ultimo con anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture)		2,00%
10	Ufficio Contratti e/o C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per predisposizione del bando di gara e del contratto d'appalto		
10.1	Responsabile dell'Ufficio Contratti o della C.U.C.	0,50%	1,00%
10.2	Componenti dell'Ufficio Contratti o della C.U.C.	0,50%	
			100,00%

Per i contratti di lavori per importo inferiore a **40.000,00 (quarantamila)** euro ed in ogni caso quando l'attività per l'espletamento della gara viene eseguita dal personale di **Supporto amministrativo** designato per la gestione dei lavori nella fase di esecuzione e di supporto al RUP, la percentuale di riferimento pari all'1% prevista **per il personale dell'Ufficio Contratti e/o della C.U.C.**, sarà corrisposta al predetto personale designato, in base alla tabella parametrica di riferimento.

Fermo restando quanto stabilito alla tabella 1.1:

- nel caso in cui la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento disponga, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, **e ss.mm.ii.**, di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello/i omesso/i, si provvederà a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella sopra riportata. Pertanto, qualora si disponga la progettazione al livello definitivo in assenza del livello di fattibilità tecnica ed economica, si procederà alla liquidazione sommando le aliquote relative al livello di fattibilità tecnica ed economica ed al livello definitivo; parimenti si procederà nel caso si disponga la progettazione al livello esecutivo in assenza dei due livelli intermedi (fattibilità tecnica ed economica e definitivo), si procederà alla liquidazione sommando tutti i parametri relativi alla progettazione (fattibilità tecnica ed economica + definitivo + esecutivo);
- nel caso in cui l'attività di verifica preventiva dei livelli di progettazione non viene eseguita dagli uffici tecnici della stazione appaltante o dal responsabile unico del procedimento o da altro tecnico dipendente dalla stazione appaltante all'uopo incaricato alla predetta verifica preventiva, le relative aliquote non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa.

Tabella 1.2
Modalità specifiche di ripartizione del compenso incentivante per la Direzione Lavori

La quota indicata al punto **6** della tabella 1.1, relativamente alla direzione dei lavori, verrà suddivisa sulla base della composizione dell'Ufficio di Direzione Lavori stesso:

A) Ripartizione incentivo con ufficio di direzione composto da: Direttore dei Lavori, Direttore/i Operativo/i e Ispettore/i di cantiere/i con prevista della nomina della figura di cui al punto 9.2 della tabella 1.1

6 Direttore dei lavori unico	40,00%
6.1 Direzione dei Lavori con Assistente/i di Cantiere	
6.1.2 Direttore dei Lavori	25,00%
6.1.3 Direttore/i Operativo/i	10,00%
6.1.4 Ispettore/i di Cantiere	5,00%

B) Ripartizione incentivo con ufficio di direzione composto da: Direttore dei Lavori e Direttore/i Operativo/i

6.1.2 Direttore dei Lavori	30,00%
6..1.3 Direttore/i Operativo/i	10,00%

C) Ripartizione incentivo con ufficio di direzione composto da: Direttore dei Lavori e Ispettore/i di cantiere/i

6.1.2 Direttore dei Lavori	35,00%
6.1.4 Ispettore/i di Cantiere	5,00%

Tabella 2
Ripartizione del compenso incentivante relativo a contratti di Servizi e Forniture

1	Responsabile del Procedimento	25,00%
2	Attività di programmazione della spesa per investimenti	7,00%
3	Direzione dell'esecuzione del contratto	45,00%
4	Gestione del Servizio nella fase di esecuzione e supporto al RUP	9,00%
6	Certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione del contratto	10,00%
7	Personale nominato e/o incaricato, che collabora attivamente nella fase di esecuzione dell'opera con la Direzione Lavori o con il/i Direttore/i operativo/i e/o con gli Ispettori/e di cantiere (es. Caposquadra e/o Esecutore tecnico specializzato, Collaboratore amministrativo quest'ultimo con anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture)	3,00%
8	Ufficio Contratti e/o C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per predisposizione del bando di gara e del contratto d'appalto	
	8.1 Responsabile dell'Ufficio Contratti o della C.U.C.	0,50%
	8.2 Componenti dell'Ufficio Contratti o della C.U.C.	0,50%
		1,00%
		100,00%

Per i contratti di servizi e forniture inferiore a 40.000 (quarantamila) euro ed in ogni caso quando l'attività per l'espletamento della gara viene eseguita dal personale di **Supporto amministrativo** designato per la gestione del servizio o della fornitura viene eseguita dal predetto personale designato nella fase di esecuzione e di supporto al RUP, la percentuale di riferimento pari all'1% prevista **per il personale dell'Ufficio Contratti e/o della C.U.C.**, sarà corrisposta al predetto personale designato, in base alla tabella parametrica di riferimento.

Tabella 2.1**Modalità specifiche di ripartizione del compenso incentivante per la direzione dell'esecuzione del contratto**

La quota indicata al punto 3 della tabella 2, relativamente alla direzione dell'esecuzione del contratto, verrà suddivisa sulla base della composizione dell'Ufficio di Direzione dell'esecuzione stesso:

A) Ripartizione incentivo con ufficio di direzione composto da: Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore/i Operativo/i e Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto

3 Direttore dell'esecuzione del contratto unico	45,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto con Direttore/i Operativo/i e Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto	
3 Direttore dell'esecuzione del contratto	35,00%
3.1 Direttore/i Operativo/i	6,00%
3.2 Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto	4,00%

B) Ripartizione incentivo con ufficio di direzione composto da: Direttore dell'esecuzione del contratto e Direttore/i Operativo/i

3 Direttore dell'esecuzione del contratto	39,00%
3.1 Direttore/i Operativo/i	6,00%

C) Ripartizione incentivo con ufficio di direzione composto da: Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto

3 Direttore dell'esecuzione del contratto	41,00%
3.2 Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto	4,00%

Tabella 3**Ripartizione del compenso incentivante relativo a contratti di Servizi e Forniture soggetti all'attività di verifica da parte di un tecnico verificato interno alla stazione appaltante**

1	Responsabile del Procedimento	25,00%
2	Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica del servizio e/o della fornitura	2,00%
3	Verifica preventiva del progetto definitivo del servizio e/o della fornitura	3,00%
4	Verifica del progetto esecutivo del servizio e/o della fornitura	5,00%
5	Attività di programmazione della spesa per investimenti	7,00%
6	Direzione dell'esecuzione del contratto	45,00%
7	Supporto amministrativo	
7.1	Gestione dei servizio e/o della fornitura nella fase di esecuzione e di supporto al RUP	9,00%
8	Personale nominato e/o incaricato, che collabora attivamente nella fase di esecuzione dell'opera con la Direzione Lavori o con il/i Direttore/i operativo/i e/o con gli Ispettori/e di cantiere (es. Caposquadra e/o Esecutore tecnico specializzato, Collaboratore amministrativo quest'ultimo con anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture)	3,00%
9	Ufficio Contratti e/o C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per predisposizione del bando di gara e del contratto d'appalto	
9.1	Responsabile dell'Ufficio Contratti o della C.U.C.	0,50%
9.2	Componenti dell'Ufficio Contratti o della C.U.C.	0,50%
		100,00%

Tabella 3.1

Modalità specifiche di ripartizione del compenso incentivante per la direzione dell'esecuzione del contratto

La quota indicata al punto 6 della tabella 3, relativamente alla direzione dell'esecuzione del contratto, verrà suddivisa sulla base della composizione dell'Ufficio di Direzione dell'esecuzione stesso:

A) Ripartizione incentivo con ufficio di direzione composto da: Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore/i Operativo/i e Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto

6 Direttore dell'esecuzione del contratto unico	45,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto con Direttore/i Operativo/i e Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto	
6 Direttore dell'esecuzione del contratto	35,00%
6.1 Direttore/i Operativo/i	6,00%
6.2 Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto	4,00%

B) Ripartizione incentivo con ufficio di direzione composto da: Direttore dell'esecuzione del contratto e Direttore/i Operativo/i

6 Direttore dell'esecuzione del contratto	39,00%
6.1 Direttore/i Operativo/i	6,00%

C) Ripartizione incentivo con ufficio di direzione composto da: Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto

6 Direttore dell'esecuzione del contratto	41,00%
6.2 Assistente alla Direzione per l'esecuzione del contratto	4,00%

ALLEGATO 2

Tabella parametrica

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIE ASSOCIATE AL PROFILO PROFESSIONALE	PARAMETRI
INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOLOGO, AVVOCATO, FUNZIONARIO, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AGRONOMO	D6	215
	D5	210
	D4	205
	D3	200
	D2	195
	D1	190
GEOMETRA, PERITO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C5	190
	C4	185
	C3	180
	C2	175
	C1	170
DISEGNATORE, OPERATORE PC, AMMINISTRATIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CAPOSQUADRA, ESCUTORI TECNICI SPECIALIZZATI E SIMILI	B7	170
	B6	165
	B5	160
	B4	155
	Da B1 a B3	150